

# **DISCIPLINA TEMPORANEA PER L'UTILIZZO DELLA SALA LIVELLARA DA PARTE DI TERZI**

## **ART. 1**

### **Principi generali**

1. La Sala detta "Marco Livellara", con i relativi servizi ed attrezzature, sono patrimonio della collettività, che potrà accedervi per gli usi e con l'osservanza delle modalità indicate nel presente atto, in conformità alla destinazione d'uso delle strutture medesime.

2. Il bene in oggetto, in quanto tale, deve essere utilizzato per promuovere la crescita democratica, culturale, sociale, civile dei cittadini ed essere gestito secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

## **ART. 2**

### **Destinazione della Sala Livellara**

1. Nell'ambito dell'ordinaria gestione della Sala in argomento, le stesse sono utilizzate per lo svolgimento di:

- concerti e rappresentazioni teatrali
- conferenze, dibattiti, lezioni, corsi di studio e attività culturali in genere.

Sono in ogni caso escluse feste di compleanno o anniversari di matrimonio, addii al celibato o al nubilito, feste di laurea ecc. .

2. Con particolare riferimento all'utilizzo degli ambienti, è fatto espresso divieto di procedere all'accensione di fuochi, fornelli, stufe od altri apparati similari e di effettuare qualsiasi tipo di rinfresco, buffet e/o consumazione.

Non potranno altresì essere introdotti animali.

E' consentito l' utilizzo della Sala Livellara da parte del Comune in deroga a quanto sopra.

## **ART. 3**

### **Soggetti ammessi all'uso**

1. Sono ammessi all'uso delle strutture i seguenti soggetti:

- enti pubblici, enti di diritto pubblico ed enti morali;
- organismi scolastici aventi sede nel Comune di Chiavari;
- associazioni sportive, di volontariato, culturali, sindacali, religiose e ricreative, che abbiano sede in Chiavari e che si ispirino a principi democratici.

2. I soggetti diversi dagli enti pubblici che vogliono usufruire della Sala Livellara non devono perseguire fini di lucro e devono essere in possesso di uno statuto regolarmente approvato o di atto costitutivo che identifichi con precisione la competenza e la responsabilità degli organi direttivi, nonché la trasparenza delle fonti di finanziamento e dei metodi di gestione organizzativa.

## **ART. 4**

### **Requisiti della domanda**

1. I soggetti ammessi a norma del precedente art. 3, interessati alla fruizione degli impianti, dovranno rivolgere domanda in carta libera al Dirigente Settore II, almeno 30 giorni prima, specificando:

- le attività che si intendono svolgere;
- i giorni e l'orario dell'utilizzazione, con la precisa indicazione anche dei tempi organizzativi necessari per la preparazione e la conclusione della manifestazione (non saranno infatti autorizzate aperture al di fuori degli orari così preventivamente indicati);
- la persona fisica che si pone quale referente per l'assunzione di ogni responsabilità relativa all'uso della struttura, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità a carico del Comune per tutta la durata dell'utilizzo, ivi compresa quella relativa alla custodia dei beni comunali e non;
- l'impegno al rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- l'impegno a consentire l'accesso alla Sala, contemporaneamente, ad un numero massimo di 45 persone (numero comprensivo degli organizzatori/relatori/musicisti ecc.) e a non consentire di fumare all'interno della struttura;
- l'impegno a non utilizzare le pareti, i pavimenti, i solai o le altre strutture interne ed esterne per affiggere o fissare elementi di qualsiasi natura, salvo che ciò avvenga con l'esclusivo impiego dell'apposito nastro adesivo di carta idoneo a non lasciare alcun segno dopo la rimozione;
- dichiarazione di presa visione del presente atto e di espressa accettazione delle condizioni ivi contenute;
- gli estremi di avvenuto versamento della cauzione e della corrispettivo di cui al successivo art. 5.

2. In casi eccezionali, di comprovato rilevante interesse pubblico (e compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione Comunale), l'utilizzo della struttura potrà essere consentito anche in deroga alle disposizioni poste dal precedente comma 1 in ordine al tempo di formulazione della domanda.

3. Il Comune, in quanto ente proprietario, gode di priorità nell'utilizzo della Sala. Seguono gli altri enti pubblici e quindi gli organismi associativi.

4. Le concessioni d'uso della struttura sono rilasciate con atto del Dirigente del Settore II - Servizi di Staff Generali.

A tal fine, nella domanda indirizzata al Dirigente Settore II, il richiedente dovrà sottoscrivere apposita clausola di assunzione di responsabilità in caso di ottenimento della concessione, con espresso esonero di responsabilità del Comune per qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose derivante dall'uso di impianti e attrezzature.

## **ART. 5** **Corrispettivo e cauzione**

“1. La concessione dell'uso della Sala Livellara è subordinata al versamento anticipato del corrispettivo e della cauzione di cui infra:

**Corrispettivo:** € 40,00 + I.V.A. per ogni mattinata, pomeriggio, sera (o frazione di essi); € 80,00 + I.V.A. per ogni giornata intera.

Per mattinata si intende l'arco temporale compreso fra le 8,00 e le 13,00, per pomeriggio quello compreso tra le 13,00 e le 19,00, per sera quello compreso fra le 19,00 e le 24,00, per giornata intera quello fra le 8,00 e le 24,00. In tutte le frazioni temporali indicate sono comunque inclusi i momenti necessari all'organizzazione preliminare e conclusiva.

La giacenza di materiali oltre l'orario di concessione verrà parificata ad occupazione e comporterà, pertanto, il versamento del relativo canone.

Per gli utilizzi ripetitivi finalizzati alla tenuta di corsi che interessino almeno quattro settimane al mese, ferme restando tutte le altre condizioni, verrà applicata una riduzione del 30% sulla tariffazione ordinaria.

**Cauzione:** € 100 per ogni richiesta di utilizzo per un'unica manifestazione (a prescindere dalla durata, da quella minima della frazione giornaliera a quella di più giorni, purché per un evento unitario)".

2. Enti pubblici, enti di diritto ed enti morali, organismi scolastici, associazioni culturali, sportive, sindacali, religiose e ricreative, associazioni socio-assistenziali e di volontariato non aventi fini di lucro, a seguito dell'ottenimento del patrocinio del Comune, sono esonerati dal pagamento del corrispettivo e beneficiano della riduzione della cauzione nella misura del 50%.

3. Non potrà essere concesso il patrocinio del Comune per lo svolgimento di iniziative, ancorché promosse dai soggetti di cui al comma 2, per soddisfare esigenze che non abbiano una ricaduta per la cittadinanza (quali, ad esempio, assemblee di soci, riunioni di organismi direttivi, corsi per categorie professionali e similari).".

#### **ART. 6 Revoca**

1. Il Comune, con motivato provvedimento del dirigente del Settore II, potrà revocare una concessione già accordata. In tal caso saranno restituiti gli importi versati a titolo di cauzione, e tariffe. Tali somme non saranno produttive di interessi ed il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento danni né esperire azioni di rivalsa per spese sostenute.

#### **ART. 7 Incameramento cauzione**

1. Fatta salva l'applicazione di sanzioni previste dalla legge ed eventuali azioni da risarcimento danni, la violazione dei divieti di cui al presente atto comporterà la perdita dell'intera cauzione versata, e anche nel caso in cui non si sia provveduto all'effettuazione delle pulizie ed al riordino del locale al termine dell'utilizzo.

#### **ART. 8 Responsabilità**

1. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità verso gli utenti.
2. Il concessionario è penalmente e civilmente responsabile per qualsiasi danno a persone e/o cose derivane dall'uso di impianti e attrezzature.